

Delibera n. 3998 del 29-03-1993 proposta da LEVEGHI

Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente: "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa".

Il Relatore comunica:

in applicazione delle norme contenute nella legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le quali rinviano a provvedimenti della Giunta provinciale le varie disposizioni attuative della succitata legge provinciale, si rende necessario, al fine di una completa ed omogenea applicazione della legge, adottare con un unico provvedimento le varie disposizioni attuative come contenute negli allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il comma 1 dell'articolo 103 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, prevede espressamente che le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti la disciplina dei criteri per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica ed agevolata, per la determinazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché i criteri e gli elementi per la determinazione del valore convenzionale e del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, debbano essere assunte

previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

In data 5 marzo 1993 la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere favorevole.

In relazione a quanto sopra, si propone di approvare le disposizioni attuative come contenute negli allegati A) e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 103;
- visto il parere favorevole di data 5 marzo 1993, espresso dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 ed in particolare quelle previste dal comma 1 dell'articolo 103 della succitata legge provinciale, come contenute negli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige;
- 3) di stabilire che la predetta disciplina trovi applicazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 4) di prendere atto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 104 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le disposizioni previste al medesimo comma 1 del succitato articolo sono abrogate.

- - - - -

Allegato A)

Allegato B)

Parte integrante non gestita dal sistema